

Istruzioni Operative n.22

Ai      Produttori Interessati

Alla    Regione Abruzzo  
Via Catullo 17  
65126 Pescara

          Regione Basilicata  
Via Vincenzo Verrastro 10  
85100 Potenza

          Regione Campania  
Via G. Porzio Isola A/6  
80134 80134 Napoli

          Regione Friuli V.G.  
Via Sabatini, 31  
33100 Udine

          Regione Lazio  
Via R. Raimondi Garibaldi, 7  
00145 Roma

          Regione Liguria  
Via G. D'annunzio, 113  
16121 Genova

          Regione Marche  
Via Tiziano, 44  
60100 Ancona

Alla Regione Molise  
Via Nazario Sauro, 1  
86100 Campobasso

Regione Puglia  
L. Re Nazario Sauro,45/47  
70121 Bari

Regione Sicilia  
Via Regione Siciliana  
90134 Palermo

Regione Umbria  
Via Mario Angeloni, 63  
06100 Perugia

Regione Valle D'Aosta  
Loc. Grande Charriere, 66  
11020 Saint Christophe

E p.c. Ai Centri Autorizzati Di Assistenza  
Agricola (C.A.A.)  
Al Ministero dell'Agricoltura, della  
Sovranità alimentare e delle Foreste  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla Regione Veneto  
Capofila per l'Agricoltura  
Coordinamento Commissione  
Politiche agricole  
Palazzo Sceriman  
Cannaregio, 168  
30121 Venezia (VE)

Al Coordinamento AGEA  
Via Palestro, 81  
00185 – ROMA

Alla SIN S.p.A.  
Via Curtatone, 4 d  
00185 ROMA

Alla Leonardo S.p.A  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA

Alla EY Advisory S.p.A  
Via Aurora 43,  
00187 ROMA

All' Ufficio Controllo Interno  
Sede

**Oggetto:** Condizionalità 2022 Addendum alle Istruzioni operative prot. n.83 del 20/09/2022 - Controlli e partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

## Sommario

Oggetto: Condizionalità 2022 Addendum alle Istruzioni operative prot. n.83 del 20/09/2022 -

Controlli e partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

.....	3
Premessa.....	5
1. Controlli di condizionalità .....	5
1.1 Comunicazione delle non conformità accertate dai Servizi veterinari regionali. ....	6
1.2 Comunicazioni relative delle non conformità accertate da Enti competenti (diversi dai Servizi veterinari regionali) e da Organi di Polizia giudiziaria .....	6
1.3 Comunicazioni delle non conformità accertate durante i controlli aziendali e territoriali di condizionalità svolti da Società incaricate. ....	7
1.4 Comunicazioni delle non conformità accertate con i controlli del rispetto dei tempi di notifica delle nascite, dei decessi, dei furti e alle movimentazioni in entrata e in uscita dei capi .....	8
2. Comunicazione ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. degli esiti non conformi di condizionalità e determinazione delle riduzioni di condizionalità agli aiuti richiesti.....	8
3. Posta Elettronica Certificata (PEC).....	9
4. Invio della Comunicazione .....	10
5. Accesso agli esiti di condizionalità.....	10
6. Attività del beneficiario .....	11
7. Chiusura del procedimento amministrativo .....	11

## **Premessa**

Per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di Condizionalità, anno 2022, l'Organismo Pagatore AGEA ha fatto proprie, con le Istruzioni operative prot. n.83 del 20/09/2022, le disposizioni della Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 0058928 del 01/08/2022, definite in applicazione di quanto previsto dal Decreto ministeriale del Mi.P.A.A.F. prot. n. 2588/2020 del 10 marzo 2020, la cui validità è stata estesa dallo stesso Ministero a tutto il 2022, in coerenza con le decisioni prese a livello unionale.

Il presente addendum, alle predette Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AGEA, definisce la procedura rivolta ai beneficiari e ai CAA, in recepimento di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e s.m.i., per la partecipazione e la chiusura del procedimento amministrativo inerente ai controlli di condizionalità 2022, che risultino con esiti non conformi e che determinino riduzioni di condizionalità da applicarsi agli aiuti richiesti erogati o da erogare.

Si evidenzia che le procedure, indicate nel presente addendum, non si applicano alle non conformità di condizionalità accertate dai Servizi veterinari regionali, da altri Enti competenti e da Organi di Polizia giudiziaria, che adottano proprie procedure di partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo relativo ai controlli effettuati.

### **1. Controlli di condizionalità**

Le verifiche di condizionalità, di cui l'Organismo Pagatore AGEA è responsabile, sono svolte da diversi Organi di controllo:

- Servizi veterinari regionali, delegati attraverso specifiche Convenzioni;
- altri Enti competenti e Organi di Polizia giudiziaria;
- Società incaricate di svolgere i controlli.

Inoltre, l'Organismo Pagatore AGEA, con controlli di tipo "amministrativo", inerenti la condizionalità, completa i controlli svolti dai Servizi veterinari regionali, acquisendo dalla Banca Dati Nazionale (BDN) le informazioni inerenti il rispetto dei tempi previste dalle norme, per la notifica delle nascite, dei decessi, dei furti, delle movimentazioni in entrata e in uscita dei capi, per tutto il periodo che va dal 1° gennaio alla data di controllo.

Si evidenzia che per i controlli non conformi, salvo nel caso dei controlli di tipo "amministrativo" predetti, il beneficiario all'atto della sottoscrizione del verbale di accertamento/check list/relazione di controllo, e del rilascio di una copia, è informato dell'esito tecnico e di conseguenza delle eventuali non conformità accertate.

Di seguito, per i diversi Organi di controllo, è descritto il quadro procedurale inerente il procedimento amministrativo e le relative comunicazioni delle non conformità accertate, nelle modalità previste dalla Legge n. 241/90 s.m.i..

### **1.1 Comunicazione delle non conformità accertate dai Servizi veterinari regionali.**

I controlli di condizionalità, effettuati per gli allevamenti zootecnici, sono delegati alle Regioni di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA, attraverso apposite Convenzioni operative, nelle quali sono definite le finalità, la modalità di messa a disposizione dei dati e della documentazione relativa ai controlli svolti dai Servizi veterinari regionali.

Ai fini delle verifiche di condizionalità, i Servizi veterinari regionali svolgono presso le aziende agricole i controlli dei Criteri di Gestione Obbligatori, che per l'anno 2022 riguardano l'identificazione e registrazione degli animali, il benessere e la salute degli animali e la sicurezza alimentare.

I Servizi veterinari regionali sono Enti specializzati, a cui istituzionalmente è affidato il compito di svolgere i controlli presso gli allevamenti zootecnici. Per i controlli svolti, compresi quelli di condizionalità, sono già attive presso le strutture delle Regioni, le procedure inerenti il procedimento amministrativo e le relative comunicazioni alle aziende agricole degli esiti dei controlli.

In ciascuna Regione, come prevedono le norme, sono individuate apposite strutture con il compito della gestione e della chiusura del procedimento amministrativo.

Le stesse strutture possono inoltre anche gestire i procedimenti amministrativi relativi ad accertamenti effettuati da altri Organi (Guardia di finanza, Nuclei Antisofisticazione e Sanità Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia municipale, etc.) che effettuano controlli sul territorio regionale.

In caso di constatazione di non conformità da parte del Servizio veterinario regionale, lo stesso Servizio trasmette apposita comunicazione di quanto rilevato, con l'indicazione delle conformità accertate, l'applicazione della eventuale sanzione amministrativa, e la comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo.

Il soggetto interessato ricevuta la Comunicazione potrà contestare quanto accertato dai Servizi veterinari regionali, avvalendosi delle norme che garantiscono la partecipazione al procedimento amministrativo. Difatti, nelle stesse comunicazioni di partecipazione, sono indicate le modalità, i tempi e le strutture preposte alla gestione delle eventuali contestazioni dell'interessato.

A valle del precitato procedimento amministrativo, l'Organismo Pagatore AGEA acquisito l'esito dei controlli svolti, calcolerà le riduzioni da applicare, e comunicherà formalmente al beneficiario l'esito aziendale di condizionalità, con l'indicazione della percentuale di riduzione da applicare agli aiuti richiesti (esito aziendale di condizionalità).

Successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo dei controlli svolti dai Servizi veterinari regionali, il beneficiario potrà eventualmente contestare all'Organismo Pagatore AGEA, la sola percentuale di riduzione di condizionalità applicata, ma NON l'infrazione che è stata determinata e accertata dal veterinario ispettore.

### **1.2 Comunicazioni relative delle non conformità accertate da Enti competenti (diversi dai Servizi veterinari regionali) e da Organi di Polizia giudiziaria**

L'Organismo Pagatore AGEA acquisisce, come previsto dalle norme, le segnalazioni di non conformità che pervengono dagli Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di igiene e benessere degli animali o dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Nei casi di segnalazioni, nelle quali siano tracciate non conformità che riguardano i requisiti di condizionalità, corredate da un verbale di accertamento, l'Organismo Pagatore AGEA valuta la segnalazione, e procede alla determinazione delle eventuali riduzioni da applicare agli aiuti richiesti dal beneficiario.

Le non conformità accertate dagli altri Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di igiene e benessere degli animali, o dagli Organi di Polizia giudiziaria, come quelle accertate dai Servizi veterinari regionali, seguono il procedimento amministrativo previsto a livello delle strutture regionali, e possono essere ricondotte alle fasi di:

- notifica dell'accertamento delle violazioni;
- ricorso avverso e presentazione di scritti difensivi da parte dell'interessato;
- valutazione del ricorso avverso presentato dall'interessato.

L'interessato potrà quindi contestare quanto accertato dagli Enti competenti o dagli Organi di Polizia giudiziaria, a seguito della Comunicazione di partecipazione al procedimento amministrativo, nella quale sono indicate le modalità, i tempi e le strutture preposte alla gestione delle eventuali contestazioni.

### **1.3 Comunicazioni delle non conformità accertate durante i controlli aziendali e territoriali di condizionalità svolti da Società incaricate.**

I controlli di condizionalità territoriali e aziendali, svolti dalle Società incaricate delle verifiche, sono relativi all'accertamento del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Aziendali e dei Criteri di Gestioni Obbligatori, diversi da quelli i cui controlli sono delegati ai Servizi veterinari regionali.

I controlli in azienda vengono svolti dal tecnico incaricato alla presenza del beneficiario, che è tenuto durante il controllo a fornire la documentazione richiesta per le verifiche, a far accedere il tecnico alle strutture e alle aree aziendali per gli opportuni controlli, presenziando alle verifiche.

I controlli relativi alle superfici aziendali sono svolti in una prima fase attraverso la fotointerpretazione delle immagini dei terreni oggetto di verifica, a cui segue la fase di verifica in campo per la conferma delle possibili non conformità individuate durante la fotointerpretazione. Se le verifiche in campo confermano le non conformità, il tecnico incaricato del controllo procede alla convocazione dell'azienda, per esporre quanto accertato, e valutare gli eventuali documenti o giustificativi prodotti dall'interessato.

Nella relazione di controllo, predisposta per i controlli aziendali effettuati, e nel verbale di incontro predisposto per i controlli territoriali, è indicato: l'esito tecnico complessivo (favorevole/sfavorevole); l'eventuale/i non conformità riscontrata/e per gli impegni/requisiti di condizionalità controllati; il livello dei parametri di condizionalità determinati per il calcolo delle riduzioni (Portata/Gravità/Durata).

La chiusura tecnica del controllo con non conformità è sempre svolta alla presenza del beneficiario, che sottoscrive la relazione di controllo o il verbale di incontro, prima del rilascio di una copia, e che è conseguentemente informato dell'esito e delle non conformità accertate.

La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i, sarà effettuata dall'Organismo Pagatore competente solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in loco alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dalla regolamentazione comunitaria.

#### **1.4 Comunicazioni delle non conformità accertate con i controlli del rispetto dei tempi di notifica delle nascite, dei decessi, dei furti e alle movimentazioni in entrata e in uscita dei capi**

Relativamente al riscontro delle non conformità ai criteri di condizionalità, l'Organismo Pagatore AGEA completa i controlli svolti dai Servizi veterinari regionali presso le aziende con allevamenti, acquisendo dalla Banca Dati Nazionale (BDN) le informazioni inerenti il rispetto delle tempistiche previste dalle norme, per la notifica delle nascite, dei decessi, dei furti, delle movimentazioni in entrata e in uscita dei capi, per tutto il periodo che va dal primo gennaio alla data di controllo.

Sulla base di queste informazioni, e delle eventuali non conformità accertate, l'Organismo Pagatore AGEA integra il calcolo dell'esito applicando riduzioni ove previsto.

Il riscontro di eventuali non conformità accertate interrogando i dati e le informazioni presenti sulla Banca Dati Nazionale non è effettuato alla presenza del beneficiario, come avviene nel caso degli altri controlli di condizionalità.

Ne consegue che nel caso di riscontro di non conformità, l'Organismo Pagatore AGEA comunica formalmente al beneficiario, l'esito tecnico del controllo effettuato, indicando le non conformità riscontrate.

La comunicazione trasmessa al beneficiario rappresenta, ai sensi della Legge n. 241/90 s.m.i., anche formale notifica dell'esito tecnico delle verifiche svolte nella Banca Dati Nazionale. Nella stessa comunicazione è inoltre indicato al beneficiario la modalità per avvalersi del ricorso avverso l'esito tecnico comunicato.

## **2. Comunicazione ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. degli esiti non conformi di condizionalità e determinazione delle riduzioni di condizionalità agli aiuti richiesti**

La comunicazione degli esiti non conformi di condizionalità rappresenta il documento formale con il quale l'Organismo Pagatore AGEA informa il beneficiario che:

- a seguito di controlli svolti nel corso della campagna 2022, sono state accertate non conformità al rispetto delle norme in materia di condizionalità sottoscritte al momento della presentazione delle domande di aiuto;
- sulla base delle non conformità accertate sono stati determinati i parametri di Portata, Gravità e Durata ed è stata calcolata la percentuale di riduzione (esito aziendale di condizionalità) da applicare agli aiuti richiesti per l'anno 2022 erogati, o ancora da erogare, di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il beneficiario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare istanza di riesame avverso le non conformità di condizionalità comunicate, supportata da ulteriore documentazione diversa da quella richiesta e già fornita durante la fase dei controlli aziendali o territoriali;
- le procedure di ricorso avverso le non conformità comunicate non si applicano alle non conformità di condizionalità accertate dai Servizi veterinari regionali, da altri Enti competenti e da Organi di Polizia giudiziaria, che adottano proprie procedure di partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo;



- a seguito della mancata presentazione dell'istanza di riesame avverso le non conformità di condizionalità, nei modi e nei termini comunicati, l'Organismo Pagatore AGEA provvederà alla determinazione dell'importo della riduzione degli aiuti richiesti per l'annualità 2022

Nella comunicazione sono riportate:

- i dati identificativi dell'azienda,
- i criteri e le norme di condizionalità che l'azienda è tenuta a rispettare,
- l'esito aziendale di condizionalità (percentuale di riduzione complessiva) e le domande di aiuto a cui è applicato,
- l'esito di condizionalità relativo ai criteri e alle norme risultati non conformi, con il dettaglio dei valori di Portata, Gravità e Durata, e il relativo valore medio.

### 3. Posta Elettronica Certificata (PEC)

L'Organismo Pagatore AGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun beneficiario all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di AGEA è la seguente: **protocollo@pec.agea.gov.it**.

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo:

- Professionisti - L'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti.

- Società - Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
- Ditte Individuali - Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
- Pubbliche Amministrazioni - Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

Il beneficiario che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

#### **4. Invio della Comunicazione**

L'Organismo pagatore AGEA trasmette la comunicazione al beneficiario all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) come indicato nel fascicolo aziendale.

L'Organismo pagatore AGEA attribuisce alla comunicazione il numero di protocollo SIAN, ed il relativo codice a barre, e provvede successivamente alla sua pubblicazione sul SIAN rendendola accessibile agli interessati anche secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it));
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'art.15 del DM MIPAAF del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

I beneficiari che non hanno comunicato un proprio indirizzo PEC, possono prendere visione della Comunicazione direttamente sul SIAN, secondo le modalità sopra descritte.

Inoltre, sul sito SIAN (sezione Utilità – Download) saranno pubblicati e consultabili gli elenchi dei beneficiari privi di PEC e quelli per i quali l'invio della PEC non è andato a buon fine (indirizzo non valido o dismesso). AGEA provvederà all'invio (per conoscenza) ai CAA delle comunicazioni indirizzate ai beneficiari.

Sono escluse dall'invio della comunicazione i beneficiari oggetto dei controlli di condizionalità che hanno subito controlli con esito aziendale concordante (senza non conformità) e che quindi non determinano riduzioni di condizionalità.

#### **5. Accesso agli esiti di condizionalità**

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione e monitorare lo stato degli esiti di condizionalità, attraverso l'accesso al SIAN, consultando il Sistema Integrato di Controllo Condizionalità (SICC), secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari, in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso alla consultazione, attraverso il proprio fascicolo aziendale e il servizio condizionalità (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it));
- per i beneficiari che hanno conferito il mandato di rappresentanza ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Ne consegue che l'Organismo Pagatore AGEA non dà corso alle richieste di informazioni e di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi, che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi.

## 6. Attività del beneficiario

Per poter approfondire i motivi della riduzione di condizionalità il beneficiario può recarsi presso l'ufficio del CAA al quale ha conferito mandato di rappresentanza, che ha la possibilità, attraverso le funzioni di consultazione del fascicolo aziendale sul sito <http://www.sian.it>, di verificare gli esiti dei controlli di condizionalità.

In esito ai controlli di condizionalità il beneficiario può presentare dell'Organismo Pagatore AGEA, all'indirizzo PEC [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it), un'istanza di riesame corredata da ulteriore documentazione diversa da quella richiesta e già fornita durante dei controlli.

L'istanza di riesame dovrà essere presentata nelle modalità e entro il termine perentorio di trenta giorni indicato nella comunicazione, trasmessa nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.m.i., pena il mancato esame.

Gli esiti della valutazione dell'eventuale riesame saranno resi noti all'interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

Scaduto il termine indicato nella comunicazione, in assenza di istanza di riesame, l'esito del procedimento si considera accettato e la comunicazione costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.. Eventuali importi corrisposti in eccesso, verranno iscritti nel Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Agea e trattati per il recupero secondo la disposizione di cui all'art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.

## 7. Chiusura del procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione degli aiuti comunitari, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione l'esito dei controlli di condizionalità non conformi, e che determinano riduzioni agli aiuti.

L'Organismo Pagatore AGEA, per i controlli di condizionalità NON conformi, comunica al beneficiario:

- il dettaglio delle BCAA e dei CGO oggetto di controllo,

- l'esito e delle percentuali di riduzioni applicate alle singole BCAA e ai singoli CGO, e l'esito aziendale di condizionalità che si quantifica in una percentuale di riduzione da applicare ai pagamenti.

Poiché questa comunicazione è successiva alle “chiusure” degli esiti tecnici (compresi i controlli svolti dai Servizi veterinari, ed eventuali controlli effettuati dagli altri Enti competenti e Organi di Polizia giudiziaria), ne consegue che il beneficiario, in questa fase, potrà presentare ricorso avverso esclusivamente il calcolo che ha determinato l'esito aziendale di condizionalità, che è effettuato informaticamente dal SICC sulla base di quanto indicato dal Decreto ministeriale del MIPAAF. prot. n. 2588/2020 e dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n.0058928 del 01/08/2022.

In questi casi il ricorso deve essere supportato da documentazione che dimostri la non corretta determinazione dell'esito aziendale di condizionalità.

Il pagamento degli aiuti richiesti, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti del presente addendum alle Istruzioni operative n. 14 del 10/02/2022 nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative vengono pubblicate sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)

Il Direttore  
Federico Steidl